

## CONVENZIONE

**Federmanager Roma**, con sede legale in Roma, Via Ravenna, 14, con codice fiscale 80081930580 per la quale interviene nel presente atto il Dott. Gherardo Zei nella sua qualità di Presidente (di seguito per brevità denominata Federmanager Roma);

e

**Lee Hecht Harrison Srl**, con sede in Piazza Diaz 7- 20123 Milano, C.F. 09039300158, per la quale interviene nel presente atto il Sig. Luca Semeraro – in qualità di Legale Rappresentante (di seguito la “Società” o il “Professionista”);

di seguito definite congiuntamente “Parti” e, disgiuntamente, anche “Parte”.

## PREMESSO CHE

Federmanager Roma rappresenta i dirigenti di aziende industriali delle Province di Roma, Rieti, Viterbo e Frosinone ed aderisce all’associazione nazionale Federmanager;

Federmanager Roma ha creato un sistema in grado di fornire servizi ai propri associati ed ai famigliari degli stessi, sia direttamente che indirettamente attraverso soggetti convenzionati;

È interesse di Federmanager Roma fornire, in favore dei propri iscritti, un nuovo servizio consistente nell’attivazione di una convenzione **per il servizio di “career coaching” – programmi di sviluppo e consulenza di carriera**

## TUTTO CIO’ PREMESSO

Tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

### Art. 1 (Premesse)

Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ogni modifica della presente Convenzione dovrà rivestire, a pena nullità, la forma scritta ed essere sottoscritta dai rappresentanti autorizzati da entrambe le Parti.

### Art. 2 (Destinatari della convenzione)

Destinatari della presente convenzione sono i Manager associati iscritti a Federmanager Roma e loro famigliari, da considerarsi parte integrante ed inscindibile della presente Convenzione.

### Art. 3 (Oggetto della Convenzione)

La presente convenzione fra Federmanager Roma e la Società, di seguito denominate “Parti”, si applica agli associati Federmanager Roma e loro famigliari **per il servizio di Career Coaching (programma di Sviluppo e Consulenza di Carriera) Allegato A.**

I servizi descritti nell’Allegato A, saranno disciplinati da apposito accordo stipulato tra la Società e l’associato su apposito format contrattuale fornito dalla Società.



Resta in ogni caso espressamente inteso che Federmanager Roma non sarà ritenuta in alcun modo responsabile dei rapporti instaurati ed intercorrenti tra la Società e gli iscritti.

Nessun compenso sarà dovuto al *Professionista* da Federmanager Roma per l'attività prevista, o comunque collegata, alla presente convenzione.

#### **Art. 4 (Variazioni relative al Programma)**

Tutte le variazioni relative alle agevolazioni concesse agli associati Federmanager Roma dovranno essere decise congiuntamente dalle parti.

#### **Art. 5 (Durata)**

Il presente accordo avrà durata dal 01/11/2023 al 31/12/2024.

Al termine di tale periodo la convenzione decadrà automaticamente salvo diversi accordi tra le parti.

Le parti possono recedere prima della scadenza fissata con un preavviso di 30 gg a mezzo comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, ovvero tramite posta elettronica certificata. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra.

L'eventuale recesso di una delle Parti non inficia le agevolazioni in favore degli iscritti già seguiti dal *Professionista*.

#### **Art. 6 (Garanzie e Responsabilità)**

Resta inteso tra le Parti che Federmanager Roma è e rimarrà estranea rispetto ai rapporti contrattuali che la Società instaurerà con i beneficiari della presente Convenzione.

La Società si impegna e garantisce, quindi, sin d'ora, che il rapporto sarà bilaterale in ogni sua forma tra la stessa e ciascun soggetto che accederà ai servizi oggetto della presente Convenzione e che non riterrà mai Federmanager Roma coinvolta e/o responsabile, a nessun titolo, né direttamente né indirettamente con i soggetti destinatari della presente Convenzione.

Le Parti convengono che FEDERMANAGER ROMA resterà estranea ad eventuali controversie che dovessero insorgere tra il dirigente fruitore della Convenzione e la Società.

Le parti saranno responsabili rispettivamente del proprio operato e si asterranno da qualsivoglia comportamento che possa compromettere, danneggiare o screditare - direttamente o indirettamente - la Società e/o Federmanager Roma e la loro immagine.



### **ART. 7 (Protezione dei dati personali)**

Le Parti si danno atto che nell'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno osservati, in materia di tutela della privacy e del trattamento dei dati personali, Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. ed il Regolamento Europeo Privacy (GDPR) n. 679/2016 entrato in vigore il 25 maggio 2018.

la Società come autonomo titolare, si impegna a trattare i dati personali di cui verrà in possesso (esempio: documenti e dati dei dirigenti ecc.) unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo e si obbliga a dare adeguata informativa ai dirigenti in materia di privacy sul trattamento dei dati.

### **Art. 8 (Foro competente)**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione della presente Convenzione, qualora la stessa non sia risolta dalle Parti in via amichevole, il foro competente in via esclusiva viene individuato nel FORO di ROMA.

### **ART. 9 (comunicazioni)**

Qualsiasi comunicazione relativa alla Convenzione dovrà avere forma scritta e sarà considerata validamente effettuata se inviata alla Parte via mail/pec ai seguenti indirizzi:

Federmanager Roma: [segreteria@federmanager.roma.it](mailto:segreteria@federmanager.roma.it)

Lee Hecth Harrison Srl: [antonella.negro@lhh.com](mailto:antonella.negro@lhh.com)

### **Art. 10 (Disposizioni finali)**

Ogni modifica o integrazione della Convenzione dovrà essere espressamente concordata per iscritto tra le Parti.

Tra le Parti resta inteso che la Convenzione non è in esclusiva e, pertanto, le stesse hanno facoltà di stipulare analoghi accordi con terzi.

La sottoscrizione della presente convenzione sostituisce ogni altra convenzione in essere.


### **Art. 11 (Codice di Condotta e Conflitto di Interessi)**

Il Gruppo Adecco ha attivato da tempo un proprio percorso di responsabilità sociale e si è dotato i) del proprio Codice di Condotta, ii) e del Codice di Condotta Terze Parti, disponibili sul sito <https://adeccogroup.it>. LHH, in aderenza a tali principi, ha aderito al Codice di Condotta del Gruppo Adecco. Con la sottoscrizione del presente Contratto, Federmanager dichiara di aver preso visione della documentazione ivi indicata e di condividere questi valori nella conduzione della propria attività e nella gestione dei rapporti interpersonali. Pertanto, con la sottoscrizione del presente Contratto, accetta espressamente e si impegna ad osservare, nello svolgimento delle attività previste contrattualmente, le regole, le procedure ed i principi etico/comportamentali contenuti nei



Codici di Condotta. Con la sottoscrizione del presente Contratto, Federmanager dichiara l'insussistenza di una situazione di conflitto d'interessi, sia pure potenziale e/o percepita da parte di tutti i dipendenti coinvolti direttamente o indirettamente nella realizzazione del servizio oggetto del presente contratto e del soggetto/i firmatario/i (di seguito anche "Soggetti Attivi") nei confronti di LHH. Parimente, Federmanager dichiara che non sussistono incompatibilità di alcun tipo da parte dei Soggetti Attivi, ivi incluse anche il ricoprire cariche pubbliche o di incaricato di pubblico servizio che possano confliggere con l'oggetto del presente Contratto. Federmanager si impegna a segnalare tempestivamente in forma scritta a LHH l'insorgenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità che dovessero avere impatti nello svolgimento dell'oggetto del presente Contratto. La non veridicità di quanto dichiarato nel presente articolo, nonché la violazione degli obblighi previsti dal suddetto, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento contrattuale da parte di Federmanager e, di conseguenza, costituisce causa di risoluzione immediata del presente Contratto da parte di LHH.

Roma, 01/11/2023

<p>Federmanager Roma Il Presidente Dott. Gerardo Zei</p> 	<p>Lee Hecht Harrison Srl Legale Rappresentante Dott. Luca Semeraro</p>
---	---